



Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 523 DEL 08-08-2015

OGGETTO: Voltura contratto di locazione a favore della sig.ra Calzetta Anna.

Ex assegnataria sig.ra Di Resta Angela. Alloggio sito in Roccamonfina, via Prov. Sessa-Mignano, Sc. Un., P. Ri., Int. 1, B.U. 0700030020005.

IL DIRETTORE GENERALAE

- ◆ **PREMESSO** che la Sig.ra Calzetta Anna nata a Sessa Aurunca il 25.04.1948 ha chiesto, ai sensi dell'art.14, comma 1 della Legge Regionale N. 18 del 02.07.1997 di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. sito in Roccamonfina via Prov. Sessa-Mignano, Sc. Un., P. Ri., Int. 1, precedentemente assegnato alla suocera sig.ra Di Resta Angelina, deceduta il 31.01.2003;
- ◆ **Che il marito della sig.ra Calzetta Anna, sig. Brollini Giuseppe è anch'esso deceduto in Tora e Piccilli il 21.06.2013, senza aver mai sottoscritto un nuovo contratto pur avendo i bollettini del canone intestati;**
- ◆ **Che il Comando della Polizia Municipale di Roccamonfina, su richiesta dell'Ente, ha comunicato che la sig.ra Calzetta Anna occupa l'alloggio dalla nascita;**
- ◆ **Che dall'Archivio dell'Ente è stato possibile rilevare che l'alloggio più volte richiamato ed oggetto della voltura fu assegnato in locazione semplice alla sig.ra Di Resta Angela, con contratto di locazione repertorio n. 392;**
- ◆ **Che dalla documentazione prodotta nei termini di legge dall'interessata si evince che la sig.ra Calzetta Anna possiede i requisiti di cui all'art.2 della Legge n.18/97;**
- ◆ **Che sono state osservate le priorità sancite dall'art.14, comma 1, della Legge Regionale n.18/97 con particolare riferimento alla graduazione nel diritto al subentro fra i componenti del nucleo familiare dell'assegnatario deceduto e quindi secondo l'ordine stabilito dall'art.2, comma 3 della citata legge regionale n.18/97 spetta alla sig.ra Calzetta Anna subentrare nella locazione dell'alloggio sopra descritto;**



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

Caserta

Determina Dirigenziale n. _____ pagina n:2

- ◆ Che non esistono procedimenti di revoca o decadenza dall'assegnazione nei confronti della vecchia assegnataria sig.ra Di Resta Angela, ne del sig. Brollini Giuseppe o della richiedente la voltura sig.ra Calzetta Anna;
- ◆ Che occorre pertanto procedere a riconoscere il diritto della sig.ra Calzetta Anna a subentrare nella locazione dell'alloggio sito in Roccamonfina individuato nella Banca Dati dell'Ente con il Numero di Bene Unitario 070003020005;

Tanto premesso;

- ◆ Visto il D.Lgs. N. 165 del 30/03/2001;
- ◆ Visto lo statuto dell'Ente;
- ◆ Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 1, della Legge Regionale n.18 del 2 luglio 1997 autorizzare il subentro nella locazione dell'alloggio sito in Roccamonfina Via Prov. Sessa-Mignano, Sc. Un., P. Ri., Int. 1, B.U. 070003020005 della sig.ra Calzetta Anna nata a Sessa Aurunca il 25.04.1948 e disporre la stipula con la stessa di un contratto di locazione;

Subordinare la sottoscrizione del nuovo contratto al recupero di eventuali canoni di locazione arretrati non corrisposti dal vecchio assegnatario o dalla nuova;

Applicare il canone previsto dalla Legge Regionale n.19 del 14 agosto 1997;

Inviare la presente agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

**Il Direttore Generale F.F.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)**

B.B.